

IRPINIAMBIENTE S.P.A.



CERTIFICATO N. E779  
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
ISO 14001:2015

## DECRETO n. 103 del 23/04/2021

**OGGETTO:** Garanzia finanzia – rinnovo nella categoria 1 classe B Albo Nazionale Gestori Ambientali.  
Decreto di affidamento.

### DECRETO Il Direttore Generale

**Premesso che:**

- la società IRPINIAMBIENTE S.p.A., è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino ai sensi della Legge Regionale 4/2007 e ss.mm.ii. e D.L. 30/12/2009, n. 195 convertito in Legge del 26/02/2010, n. 26, e ss.mm.ii.;
- con atto n. 4 del 30/09/2010 – il Presidente della Provincia – Commissario Straordinario ex articolo 11 legge 26/02/2010 di conversione del D.L. n. 195/2009 – approvava il Piano industriale per la gestione dei rifiuti della Provincia di Avellino;
- con Contratto di servizio Rep. n. 117 del 02/12/2010, registrato in Avellino il 20/12/2010 al n. 1015, la Provincia di Avellino ha affidato ad Irpiniambiente S.p.A. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti al fine del perseguimento della missione di carattere generale di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 4/2007 e della Legge n. 26 del 26/02/2010 di conversione con modificazioni del D.L. n. 195/2009;
- la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";
- All'uopo, occorre garantire la esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte di operatori economici;
- La Procura del Direttore Generale Registrato in Avellino il 14.04.2020 al n.ro 2097IT, iscritto al Registro dell'impresе di Avellino protocollo n.7463/2020.

1

**Dato atto che:**

- la società gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Avellino, compresi siti ed impianti nel territorio.

**Visti:**

- il D.Lvo.n.50/2016, con particolare riferimento all'affidamento con ricorso alle procedure di affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lvo 50/2016.


**Considerato che:**

- In data 22/01/2021 l'Albo Gestori Ambientali di Napoli comunicava alla società Irpiniambiente spa l'accoglimento della domanda di rinnovo della categoria 1 classe B e richiedeva per il rilascio dell'atto autorizzativo la consegna della Garanzia Finanziaria prevista da legge.

**Irpiniambiente s.p.a.**

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                  83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it  
pec: posta@pec.irpiniambiente.it



## IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- La polizza risulta essere un atto propedeutico ed essenziale per il rinnovo della categoria 1 classe B dell'Albo Gestori Ambientale, in data 15/04/2021 si è proceduto con la richiesta al Broker di fiducia della società Irpiniambiente spa, P.B. INSURANCE BROKER di presentare un preventivo per l'erogazione della stessa.

Vista:

- La bozza di garanzia finanziaria presentata da P.B. INSURANCE BROKER, allegata alla presente.

Dato atto che:

- La garanzia finanziaria risulta rispondente a quanto richiesto dall'Albo gestori Ambientali di Napoli.

### DECRETA

Per le considerazioni e le motivazioni espresse nella parte premessa, che qui si intendono integralmente trascritte

- **Di procedere** alla stipula della garanzia finanziaria di cui sopra con TUA Assicurazioni, per un importo pari € 1.030,00 + € 176 firma autenticata dal notaio pari a € 1.206,00, per tramite del P.B. INSURANCE BROKER.
- **Di nominare RUP** la dott.ssa Patrizia Pontillo.
- **Di trasmettere** il presente DECRETO all'Amministratore Unico, al R.U.P., al Dott. Andrea Maffei per tutti gli atti consequenziali, ciascuno per le proprie competenze.

Il Direttore Generale  
Prof. Armando Masucci

2

### *Irpiniambiente s.p.a.*

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                      83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it  
pec: posta@pec.irpiniambiente.it



Egr. Sig./Spett.

IRPINI AMBIENTE SPA  
PIAZZA DELLA LIBERTA' 1  
83100 AVELLINO (AV)

Distinta carico

In allegato Vi rimettiamo i sottoelencati titoli per l'incasso relativi al mese corrente:

Il pagamento può essere fatto anche tramite bonifico bancario a:  
P.B. INSURANCE BROKER

- IBAN: IT48R0326840021052426172241.

Compagnia	Ramo	Importo
TUA ASSICURAZIONI	CAUZIONI	1.030,00
AUTENTICA NOTAIO		176,00
		<hr/>
		€ 1.206,00



RAMO CAUZIONI  
POLIZZA FIDEJUSSORIA  
GARANZIA DEFINITIVA

AGENZIA DI EMISSIONE ROMA - 408013		N. POLIZZA Bozza		C.PROD. CAU04	
CONTRAENTE IRPINIAMBIENTE S.P.A.			CODICE FISCALE 02626510644		CODICE CLIENTE
INDIRIZZO PIAZZA DELLA LIBERTA'		NUMERO CIVICO 1	COMUNE AVELLINO		PROV. CAP. AV 83100
LA POLIZZA E' STIPULATA PER LA DURATA DI		GG 0	MM 0	AA 7	EFFETTO 19/04/2021
		SCADENZA 19/04/2028	PROROGHE *****		
BENEFICIARIO MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					
INDIRIZZO VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44 - 00147 - ROMA (RM)					
SOMMA MASSIMA GARANTITA IN CIFRE Euro 103.291,38					
SOMMA MASSIMA GARANTITA IN LETTERE Euro centotremiladuecentonovantuno/38					

**PREMESSO**  
CHE IL CONTRAENTE, CON CONTRATTO N. \_\_\_\_\_ STIPULATO IN DATA \_\_\_\_\_ SI E' AGGIUDICATO L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI A:  
**RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI CAT 1 B**

LA SOTTOSCRITTA TUA ASSICURAZIONI S.P.A. (IN SEGUITO DENOMINATA SOCIETA'), CON SEDE IN MILANO, IN REGOLA CON IL DISPOSTO DELLA LEGGE 10 GIUGNO 1982, N.348, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, AUTORIZZATA AD ESERCITARE IL RAMO CAUZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N° 2631 DEL 01.10.2008, DOMICILIATA IN 20143 MILANO, LARGO TAZIO NUVOLARI 1, CON LA PRESENTE POLIZZA ED ALLE CONDIZIONI CHE SEGUONO, SI COSTITUISCE GARANTE A FAVORE DEL BENEFICIARIO E FINO ALLA CONCORRENZA DELLA SOMMA MASSIMA GARANTITA, NELL'INTERESSE DEL CONTRAENTE, IL QUALE ACCETTA PER SE' E PER I PROPRI SUCCESSORI ED AVENTI CAUSA, DICHIARANDOSI CON QUESTI SOLIDAMENTE TENUTA PER LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO INNANZI DESCRITTO.

PRIMA RATA ALLA FIRMA LA PRIMA RATA HA INIZIO IL **19/04/2021** E TERMINA IL **19/04/2028**

PREMIO	ADDITIONALI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE IN EURO
915,55	*****	915,55	114,45	1.030,00
RATE SUCCESSIVE	ADDITIONALI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE IN EURO
*****	*****	*****	*****	*****

A PARZIALE DEROGA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA, DI COMUNE ACCORDO TRA LE PARTI, SI PRECISA CHE LA PRESENTE GARANZIA CESSERA' AUTOMATICAMENTE OGNI SUO EFFETTO ALLA SCADENZA SOPRAINDICATA, ANCHE IN DEROGA AL TERMINE SEMESTRALE PREVISTO DALL'ART. 1957 COD. CIV., SENZA NECESSITA' DI SVINCOLO DA PARTE DEL BENEFICIARIO.

AI SOLI EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE DEL PREMIO INIZIALE IL CONTRAENTE HA INDICATO IL TEMPO PRESUNTIVAMENTE NECESSARIO PER OTTENERE LA LIBERAZIONE DA PARTE DEL BENEFICIARIO FERMO L'OBBLIGO DI PAGARE GLI EVENTUALI SUPPLEMENTI DI PREMIO, IN CASO DI MAGGIOR DURATA, DA REGOLARSI COME ALL'ART. 3 DELLE CONDIZIONI GENERALI.

codice	RISCHIO	MODULO	S. MERC.	STAMPA	PROC.	RINN.	BEN.	COOB.	ISTAT	R.P.	COASS.
132	Smaltimento rifiuti	3-BIS		A		3	U	0	N		0



00140408013091000000164194800000019042021A



## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

### Art. 1 - Oggetto della garanzia

La Società si impegna nei confronti del Beneficiario, nei limiti della somma massima garantita, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente alle obbligazioni derivanti dal contratto descritto nel frontespizio.

### Art. 2 - Durata della garanzia

La garanzia decorre dalla data di stipula del contratto di appalto e si estingue ad ogni effetto con la consegna dell'originale della polizza di competenza del Beneficiario con annotazione di svincolo o a seguito di sua dichiarazione scritta di estinzione.

### Art. 3 - Disciplina del premio

Il presente contratto non si intende stipulato e non crea alcun vincolo giuridico se la polizza non è firmata ed il premio iniziale come indicato nel frontespizio non è stato pagato. Il premio iniziale innanzi indicato è rapportato alla durata presunta della garanzia. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito dalla Società. In caso di maggior durata, il Contraente sarà tenuto in via anticipata al pagamento dei premi di proroga come liquidati nel frontespizio. L'obbligo al pagamento dei premi di proroga cesserà solo dalla data in cui il Contraente avrà fornito alla Società copia dei documenti attestanti l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 2. Il mancato pagamento dei premi di proroga non potrà essere opposto al Beneficiario.

### Art. 4 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente sarà effettuato, in base alla presente polizza, dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dalla semplice richiesta scritta del Beneficiario. La Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 C.C.. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non

### Art. 5 - Regresso - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.. Il tasso degli interessi di mora è convenuto in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

La Società è surrogata al Beneficiario, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

### Art. 6 - Deposito cautelativo

Fermo il disposto dell'art. 1953 C.C. la Società potrà richiedere, al Contraente, la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Beneficiari garantiti dalla Società;
- sopravvenuta insolenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico o peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione di un ramo d'azienda del Contraente;
- ritardo nella esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario anche se dipendenti da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dal Beneficiario;

f) inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal rapporto garantito;

g) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con la Società;

h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fidejussorie o fidejussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatesi per iniziativa del Contraente la liberazione della garanzia, la Società restituirà allo stesso con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Beneficiario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

### Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per qualsiasi controversia tra Società e Beneficiario è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Beneficiario.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza ovvero dove ha sede o residenza o domicilio il Contraente ovvero dove ha sede il Beneficiario.

**RAMO CAUZIONI - 91**

AGENZIA	ROMA - 408013	COD.	408013
NR° POLIZZA		NR° APP.:	1
CONTRAENTE	IRPINIAMBIENTE S.P.A.		

**APPENDICE DI PRECISAZIONE**

Con la presente appendice, che forma parte integrante della su indicata polizza, di comune accordo tra le parti, si dà e si prende atto di quanto segue:

Con la presente appendice, che forma parte integrante della su indicata polizza, di comune accordo tra le parti, si dà e si prende atto di quanto segue:

Fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti oggetto di tali attività

**PREMESSO**

1- che l'Impresa IRPINIA AMBIENTE SPA con sede in AVELLINO (AV) PIAZZA LIBERTA' N.1

- 83100 codice fiscale n.02626510644 intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio

dei rifiuti nell'ambito della categoria 1 classe B, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011

2- che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza della attività svolta

**CIO' PREMESSO**

LA SOTTOSCRITTA TUA ASSICURAZIONI S.P.A. (IN SEGUITO DENOMINATA SOCIETÀ), CON SEDE IN MILANO, IN REGOLA CON IL DISPOSTO DELLA LEGGE 10 GIUGNO 1982, N.348, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, AUTORIZZATA AD ESERCITARE IL RAMO CAUZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N° 2631 DEL 01.10.2008, DOMICILIATA IN 20143 MILANO, LARGO TAZIO NUVOLARI 1,

si costituisce fideiussore dell'impresa IRPINIA AMBIENTE SPA e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro

103291.38 (euro centotremiladuecentonovantuno/38), secondo quanto previsto per la categoria B, classe E di appartenenza della impresa

medesima ai sensi dell'articolo 3

del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 giugno 2011, a garanzia delle somme dovute per:

a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti

b) messa in sicurezza e bonifica

c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza

d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETÀ' E IL MINISTERO****Articolo 1**

(Delimitazione della garanzia)

1. La Società garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la

MOD. TESTLIB 3 - ED. 01/01/2010

stampata in data 22/04/2021

COPIA PER L'AGENZIA



1 / 3

V034040801309100000001641948000000019042021A

TUA Assicurazioni S.p.A. - Sede legale: Largo Tazio Nuvoletti 1, 20143 Milano - Italia - P.ec: tuaassicurazioni@pec.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.it - Tel. +39 806 533 533 - Fax +39 02 27 73 355 - Cap. Soc. Euro 23.160.630,00 i.v. - C.F. o iscr. Reg. Imp. di Mi n. 02816710236 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1716504 - P. IVA dal Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Verona Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008.

www.tuaassicurazioni.it



presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

1 / 3

#### Articolo 2

(Efficacia della garanzia)

1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale gestori ambientali.
2. La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al Ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

#### Articolo 3

(Durata della garanzia)

1. La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.
2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'iscrizione all'Albo.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fidelizzazione non venga restituita alla Società stessa.

#### Articolo 4

(Facoltà di recesso)

1. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

#### Articolo 5

(Pagamento del premio)

1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

#### Articolo 6

(Avviso di sinistro - Pagamento)

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - inviterà la Società a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:
  - a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
  - b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 10.
3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

#### Articolo 7

(Rinuncia alla preventiva escussione)

1. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile.

#### Articolo 8

(Surrogazione)

1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### Articolo 9

(Forma della comunicazione alla Società)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.



Articolo 10

(Foro competente)

1. In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile

Fermo ed invariato il resto.

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto in MILANO il 19/04/2021.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A  
LA DIREZIONE

IL CONTRAENTE

---



MOD. TESTLIB 3 - ED. 01/01/2010

stampata in data 22/04/2021

COPIA PER L'AGENZIA



3 / 3

V0340408013091000000164194800000019042021A

TUA Assicurazioni S.p.A. - Sede legale: Largo Tazio Novatori 1, 20143 Milano - Italia - Pec tuassicurazioni@pec.it - servizioclienti@tuassicurazioni.it - Tel. +39 800 533 533 - Fax +39 02 27 73 355 - Cap. Soc. Euro 23.160.600,00 i.v. - C.F. e iscr. Reg. Imp. di MI n. 02816710234 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1716504 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. Verona impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 1041 del 20/11/1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008.  
[www.tuassicurazioni.it](http://www.tuassicurazioni.it)





segreteria@irpiniambiente.it

---

**Da:** Pb Insurance Broker <pbinfobroker@gmail.com>  
**Inviato:** giovedì 22 aprile 2021 11:48  
**A:** segreteria@irpiniambiente.it  
**Oggetto:** bozza polizza fidejussoria + estratto  
**Allegati:** doc11215420210422095156.pdf, doc11215520210422095208.pdf

In allegato quanto in oggetto.  
Cordiali saluti.

--

*P.B. Insurance Broker s.r.l.*  
*Via Fonseca 14 - 80035 Nola (NA)*  
*Phone: (+39) 081 8231855*  
*Fax: (+39) 081 5100447*



Mail priva di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)



**Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare**  
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI  
SEZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA

Napoli, 19/03/2021

Ufficio di Segreteria

Spett. le  
IRPINIAMBIENTE S.P.A.

PEC

PEC: POSTA@PEC.IRPINIAMBIENTE.IT

Oggetto:	<b>Comunicazione esito domanda di RINNOVO nella categoria 1 classe B</b>
	<b>Prot. n.2013 del 22/01/2021</b>
	<b>Richiesta garanzie finanziarie</b>

Si comunica che la Sezione Regionale della Campania, nella seduta del **04/03/2021**, ha deliberato: **"l'accoglimento della domanda di rinnovo nella categoria 1 classe B"**.

Premesso quanto sopra, codesta Impresa, entro il termine di decadenza di 45 gg. dalla data di notifica della presente nota, dovrà produrre i seguenti documenti:

1. Garanzia finanziaria per la categoria 1 classe B, così come previsto dall'art. 17 del D.M. n.120/2014, dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e dalla circolare n. 240 del 9/2/2011 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali, tenendo conto della dichiarazione resa da codesta Impresa circa le quantità annue di Rifiuti Urbani Pericolosi che si intendono gestire.

Si avvisa, inoltre, che il mancato riscontro alla presente comunicazione entro il termine suddetto comporterà la **decadenza dell'istanza relativamente alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi**, per cui si procederà comunque all'iscrizione in categoria 1, ma limitatamente alla gestione dei soli rifiuti urbani non pericolosi.

Distinti saluti.

p. Il Presidente  
Il Segretario della Sezione  
Gerardo Pepe

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

## **Fideiussione per le imprese esercenti Attività di trasporto dei rifiuti**

Premesso:

- 1) che l'impresa (ditta) ....., con sede in ....., codice fiscale n. .... intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria ....., classe ....., di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 8/10/1996 come modificato dal decreto 23/04/1999 e s.m.i.;
- 2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'Ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conseguenza dell'attività svolta.

Ciò premesso, la società ..... abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede in ....., codice fiscale ..... alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore dell'impresa ..... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del Ministero dell'Ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro..... (euro.....), secondo quanto previsto per la categoria ....., classe .... di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'Ambiente 8/10/1996 come modificato dal decreto 23/04/1999 e s.m.i. a garanzia delle somme dovute per:

- a) operazioni di smaltimento di rifiuti;
- b) bonifica;
- c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate;
- d) risarcimento degli ulteriori danni all'Ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

### **Condizioni che regolano il rapporto tra la società e il Ministero**

#### **Articolo 1**

##### **Delimitazione della garanzia**

La società garantisce al Ministero, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'Ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati

da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

## **Articolo 2**

### **Efficacia della garanzia**

La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il Ministero, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo.

## **Articolo 3**

### **Durata della garanzia**

La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

## **Articolo 4**

### **Facoltà di recesso**

La società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

## **Articolo 5**

### **Pagamento del premio**

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

## **Articolo 6**

### **Avviso di sinistro - Pagamento**

Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero - con richiesta motivata inviata anche all'impresa - invierà la società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

- a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate. La società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
- b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'Ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'articolo 9.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla società risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni pagamento effettuato dalla società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla società stessa.

#### **Articolo 7**

##### **Rinuncia alla preventiva escussione**

La società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 codice civile.

#### **Articolo 8**

##### **Surrogazione**

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### **Articolo 9**

##### **Forma delle comunicazioni alla società**

Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

#### **Articolo 10**

##### **Foro competente**

In caso di controversia tra la società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'articolo 25 codice di procedura civile.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 e 76 DEL D.P.R. N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE.

ALLEGATO UNO A POLIZZA N.....

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_, nella propria qualità di

Procuratore della compagnia assicurativa

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e del ramo Cauzioni con Decreto Ministeriale n. ....

E, quindi, in regola con il disposto della Legge 10 Giugno 1982 n. 348, consapevole della

Responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

che in forza della Procura di cui al repertorio n. \_\_\_\_\_ Raccolta n. \_\_\_\_\_

del Notaio \_\_\_\_\_

Notaio in \_\_\_\_\_, registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

al n. \_\_\_\_\_ è legittimato ad emettere e sottoscrivere fideiussione per tipologia

ed importo richiesti. Ed in particolare ha sottoscritto la polizza fideiussoria n. ....

del ..... con contraente l'impresa .....

Luogo e data

In fede  
IL DICHIARANTE

N.B. Si allega copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità del firmatario e copia della procura.